

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3260

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACOMO VENTURA, CARRARA, GIOACCHINO ALFANO, AMATO, ARNOLDI, BIONDI, BRUSCO, BUONTEMPO, CAMMARATA, CAMPA, CANNELLA, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIULIO CONTI, CRISTALDI, CROSETTO, DELL'ANNA, DI TEODORO, FILIPPO DRAGO, FALLICA, FERRO, FRAGALÀ, GALLO, GALVAGNO, GERACI, GERMANÀ, GHIGLIA, GRIMALDI, LA GRUA, LAVAGNINI, LENNA, LISI, LO PRESTI, MAGGI, GIANNI MANCUSO, MARINELLO, MAURO, MAZZOCCHI, MENIA, MEREU, MIGLIORI, MILANATO, MILANESE, MILIOTO, MISURACA, MORETTI, MORMINO, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, NICOTRA, ONNIS, ORICCHIO, PANIZ, PATARINO, PERLINI, PORCU, RAMPONI, SANZA, SAPONARA, SARDELLI, SCHERINI, SELVA, SERENA, STERPA, TARANTINO, TRANTINO, VERDINI, VERRO, VITALI, ZACCHERA, ZAMA, ZANETTIN

Istituzione dell'Osservatorio permanente
sui beni culturali e ambientali

Presentata il 10 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — I beni culturali e ambientali rappresentano una delle maggiori risorse per il nostro Paese, che necessitano di una moderna ed adeguata « politica » della conservazione, ma soprattutto catalogazione, per una loro migliore e mirata fruizione.

Dell'ingente patrimonio artistico-culturale solo una modesta parte trova collocazione in biblioteche, archivi e musei, luoghi deputati alla loro conservazione e

fruizione, mentre gran parte dei beni è esposto al rischio di razzia e dispersione, come si evince dai dati forniti dalle Forze dell'ordine: trentacinquemila furti, seimila persone denunciate e duemilacinquecento poste a regime detentivo.

Con questa proposta si intende realizzare una nuova e più efficace azione di tutela e promozione culturale dei beni storici, artistici ed ambientali presenti nel nostro Paese, certi che tutto ciò determini,

nei prossimi anni, una significativa crescita economica e occupazionale.

Il settore del turismo, ad esempio, trarrebbe massimo beneficio da una nuova politica di tutela del territorio, che verrebbe incentivata dalla stessa Comunità europea.

Certamente valorizzare in modo oculato ogni singola realtà comporterebbe anche un migliore coordinamento tra le diverse istituzioni competenti e le tecnologie attuali da impiegare, nella continua e sempre più specifica opera di conservazione.

Uno degli strumenti indispensabili per la lotta alla dispersione del nostro ingente patrimonio è, senz'altro, la sua catalogazione, attraverso l'istituzione di un archivio centralizzato costituito dalle numerose informazioni già in possesso delle singole regioni e di migliaia di amministrazioni locali.

Questa proposta si pone l'obiettivo, altresì, di istituire uno « sportello unico » dei beni culturali e ambientali nel quale fare confluire anche i dati relativi alla totalità degli interventi, degli studi e delle iniziative intraprese in ogni settore, pubblico e privato, coinvolto nel processo di tutela patrimoniale, atti a renderli fruibili in modo multidirezionale e omogeneo in tutto il territorio nazionale e a livello internazionale, creando un servizio agiuntivo dagli inestimabili risvolti economici, occupazionali e di ricerca specialistica relativa ai settori connessi ai singoli beni.

Il fenomeno del « turismo-cultura » nel nostro Paese ha avuto una forte espan-

sione negli ultimi dieci anni, facendo registrare un notevole incremento delle presenze di visitatori italiani e stranieri nelle cosiddette città d'arte, divenendo fonte di importanti risorse economiche per le amministrazioni competenti.

Aspetto non trascurabile è poi l'alta specializzazione delle nostre maestranze e della tecnologia italiana, che, forte di una consolidata tradizione, oggi si impone come modello nel panorama internazionale, sia per i Paesi industrializzati che per i Paesi in via di sviluppo.

Pertanto, è del tutto evidente che il nostro Paese abbia bisogno di strumenti e tecnologie per rispondere adeguatamente al compito di tutela e conservazione di questa grande risorsa presente sul territorio, incentivando, da subito, nuove tecnologie di diagnostica e di restauro.

Con il controllo sistematico degli interventi di restauro, l'incentivazione economica per gli interventi dei privati, la circolarità informativa delle azioni di diffusione e promozione per la salvaguardia dei beni storico-culturali e ambientali, con l'utilizzo di sistemi informatizzati per la gestione di interventi di recupero e manutenzione, pianificati a livello nazionale, si garantirà uno sviluppo dell'economia in relazione alla nuova occupazione conseguente nonché in relazione all'incremento del turismo.

Seppure in epoca di globalizzazione, è anche un obbligo morale custodire e conservare il patrimonio storico e culturale tramandatoci dalle precedenti generazioni, per la sua unicità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Osservatorio permanente
sui beni culturali e ambientali).*

1. È istituito l'Osservatorio permanente sui beni culturali e ambientali, di seguito deonominato « Osservatorio », con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione di linee guida e tutoraggio per l'implementazione della cultura e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ambientali.

2. L'Osservatorio è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali ed è presieduto dal Ministro.

3. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela e la conservazione dei beni culturali e ambientali, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti alle zone territoriali maggiormente depresse.

4. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione in Italia dei beni culturali e ambientali.

ART. 2.

(Centro nazionale di studio, documentazione e analisi per i beni culturali e ambientali).

1. L'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di studio, documentazione e analisi per i beni culturali e ambientali di seguito denominato « Centro ». Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministero per i beni e le attività culturali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati, che abbiano particolare qualifica nel campo dei beni culturali e ambientali.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccolta e catalogazione della normativa comunitaria, statale, regionale,

nonché di progetti di legge, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;

b) promozione e sensibilizzazione presso le istituzioni locali per la elaborazione di progetti finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei beni che compongono il patrimonio storico e artistico;

c) individuazione e attivazione di circuiti e reti in grado di potenziare la promozione culturale;

d) promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e delle organizzazioni legate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;

e) effettuazione di studi e ricerche sulle tematiche inerenti il recupero dei beni culturali e ambientali;

f) selezione e monitoraggio dell'evoluzione dei materiali e delle tecnologie utilizzati per la conservazione dei beni culturali e ambientali;

g) sviluppo della formazione di alta specializzazione legata alla valorizzazione del patrimonio e creazione di nuove professionalità;

h) creazione e sviluppo di reti tra operatori e organizzazioni nel settore dei beni culturali e ambientali;

i) elaborazione di studi di fattibilità per la creazione di circuiti culturali per la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico;

l) promozione della qualità dei servizi culturali di supporto alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;

m) promozione dell'informazione delle conoscenze ai fini della massima divulgazione dei temi legati ai beni culturali e ambientali tramite congressi e saloni di esposizione;

n) promozione di collegamenti tra mondo della ricerca, mondo della imprenditoria e sviluppo della cooperazione cul-

turale tra istituzioni nazionali ed internazionali;

o) promozione e coordinamento di attività culturali e per l'organizzazione in rete di iniziative culturali e scientifiche;

p) pubblicazione di rapporti periodici sullo stato delle ricerche nel campo della conservazione;

q) armonizzazione e unificazione delle procedure e dei criteri tecnici relativi ai progetti di monitoraggio, censimento e catalogazione dei beni culturali e ambientali;

r) strutturazione di linee guida e tutoraggio per l'implementazione della cultura e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ambientali nei Paesi in via di sviluppo.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei e internazionali.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. All'organizzazione dell'Osservatorio e del Centro si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei beni culturali e ambientali.

3. Al fine di coordinare l'azione in materia di beni culturali e ambientali con lo Stato, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi lo-

cali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dei beni culturali e ambientali in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

a) la condizione dei beni nei territori di competenza;

b) le risorse finanziarie disponibili e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio e del Centro, valutato in 5.165.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste dall'articolo 3, comma 3, è corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, una somma annua non superiore a 154.900 euro per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute.

€ 0,26



14PDL0036570